

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/1979 pag. 0024 - 0025

edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0111

edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 3 pag. 0160

edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0111

edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0174

edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0174

++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

(79/7/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione (1) ,

visto il parere del Parlamento europeo (2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale (3) ,

considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 2 , della direttiva 76/207/CEE del Consiglio , del 9 febbraio 1976 , relativa all ' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro , alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (4) , prevede che , per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale , il Consiglio adotterà , su proposta della Commissione , disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto , la portata e le modalità d ' applicazione ; che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici necessari a tale scopo ;

considerando che occorre attuare il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in primo luogo nei regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di malattia professionale e di disoccupazione , nonchè nelle disposizioni relative all ' assistenza sociale nella misura in cui sono destinate a completare detti regimi o a supplirvi ;

considerando che l ' attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale non crea ostacoli alle disposizioni relative alla protezione della donna a causa della maternità e che , in questo contesto , talune disposizioni specifiche destinate a rimediare alle ineguaglianze di fatto possono essere adottate dagli Stati membri in favore delle donne ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione , nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all ' articolo 3 , del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale , denominato qui appresso « principio della parità di trattamento » .

Articolo 2

La presente direttiva si applica alla popolazione attiva - compresi i lavoratori indipendenti , i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia , infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro - , nonchè ai lavoratori pensionati o invalidi .

Articolo 3

1 . La presente direttiva si applica :

a) ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti :

- malattia ,
- invalidità ,
- vecchiaia ,
- infortunio sul lavoro e malattia professionale ,
- disoccupazione ;

b) alle disposizioni concernenti l ' assistenza sociale , nella misura in cui siano destinate a completare i regimi di cui alla lettera a) o a supplire ad essi .

2 . La presente direttiva non si applica alle disposizioni concernenti le prestazioni ai superstiti , nè a quelle concernenti le prestazioni familiari , a meno che non si tratti di prestazioni spettanti per i rischi di cui al paragrafo 1 , lettera a) .

3 . Per garantire l ' attuazione del principio della parità di trattamento nei regimi professionali , il Consiglio adotterà , su proposta della Commissione , disposizioni che ne precisino il contenuto , la portata e le modalità di applicazione .

Articolo 4

1 . Il principio della parità di trattamento implica l ' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso , in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia , specificamente per quanto riguarda :

- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi ,
- l ' obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi ,

- il calcolo delle prestazioni , comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico , nonchè le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni .

2 . Il principio della parità di trattamento non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a motivo della maternità .

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano soppresse le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento .

Articolo 6

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di trattamento di far valere i propri diritti per via giudiziaria , eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti .

Articolo 7

1 . La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione :

a) la fissazione dei limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni ;

b) i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all ' educazione dei figli ; l ' acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all ' educazione dei figli ;

c) la concessione di diritti a prestazioni di vecchiaia o di invalidità in base ai diritti derivati della consorte ;

d) la concessione di maggiorazioni delle prestazioni a lungo termine di invalidità , di vecchiaia , di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la consorte a carico ;

e) le conseguenze risultanti dall ' esercizio , anteriormente all ' adozione della presente direttiva , di un diritto di opzione allo scopo di non acquisire diritti o di non contrarre obblighi nell ' ambito di un regime legale .

2 . Gli Stati membri esaminano periodicamente le materie escluse ai sensi del paragrafo 1 al fine di valutare se , tenuto conto dell ' evoluzione sociale in materia , sia giustificato mantenere le esclusioni in questione .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di sei anni a decorrere dalla notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva , comprese le misure adottate in applicazione dell ' articolo 7 , paragrafo 2 .

Essi informano la Commissione dei motivi che giustificano l ' eventuale mantenimento delle disposizioni esistenti nelle materie di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 e delle possibilità di una loro ulteriore revisione .

Articolo 9

Entro sette anni dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione , da sottoporre al Consiglio , sull ' applicazione della presente direttiva e di proporre ogni altra misura necessaria per l ' attuazione del principio della parità di trattamento .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D . GENSCHER

(1) GU n . C 34 dell ' 11 . 2 . 1977 , pag . 3 .

(2) GU n . C 299 del 12 . 12 . 1977 , pag . 13 .

(3) GU n . C 180 del 28 . 7 . 1977 , pag . 36 .

(4) GU n . L 39 del 14 . 2 . 1976 , pag . 40 .

DECISIONE

**DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 18 dicembre 1978

relativa alla soppressione di alcune tasse postali per la presentazione in dogana

(79/8/CEE)

**I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,**

considerando le proposte della Commissione ed i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale in materia ;

considerando che occorre progredire nell ' attuazione della libera circolazione reale delle merci e di farne fruire direttamente i cittadini europei ,

DECIDONO :

Articolo 1

Non sono più riscosse tasse per la presentazione in dogana delle spedizioni di merci che sono inviate da uno Stato membro e che beneficiano all ' importazione di una franchigia dalle tasse sulla cifra d ' affari e dalle accise .

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la messa in applicazione della presente decisione al più presto possibile , ma comunque entro il 1° luglio 1979 .

Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1978 .

Il Presidente

H.-D . GENSCHER

[Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni](#)